

Adeguamenti statutari
alla luce del
D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117

Codice del Terzo Settore

D.Lgs. 117/17 – Articolo 21 – Atto costitutivo e Statuto

- ❖ la denominazione dell'ente;
- ❖ l'assenza di scopo di lucro;
- ❖ le finalità' civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- ❖ l'attività' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- ❖ la sede legale;
- ❖ il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità' giuridica;
- ❖ le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- ❖ i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- ❖ i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità' perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- ❖ la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ❖ le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- ❖ la durata dell'ente, se prevista.

2° comma: Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

D.Lgs. 117/17 – Articolo 12

❖ la denominazione dell'ente

1. **La denominazione sociale**, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di **ente del Terzo settore** o l'acronimo **ETS**. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
 3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
- **articolo 32 comma 3 per le ODV**: *La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di **organizzazione di volontariato** o l'acronimo **ODV**. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.*
 - **articolo 35 comma 5 per le APS**: *La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di **associazione di promozione sociale** o l'acronimo **APS**. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può' essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale*
 - **articolo 37 comma 2 per gli Enti filantropici** = *La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di **ente filantropico**. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può' essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.*

Fac simile clausola statutaria denominazione ODV

Per le associazioni già costituite ed iscritte nel registro regionale delle ODV

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: “_____ Organizzazione di Volontariato”, in sigla denominata. “_____ ODV”

Per le associazioni di nuova costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: “_____”.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione “Organizzazione di Volontariato (*in sigla ODV*) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “_____ Organizzazione di Volontariato”, in sigla denominata. “_____ ODV”

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

D.Lgs. 117/17 – Articolo 8

❖ ASSENZA SCOPO DI LUCRO

l'assenza dello scopo di lucro di un ETS rappresenta ovviamente un elemento caratterizzante e, come avveniva già con le normative preesistenti, deve essere necessariamente ed espressamente ribadito nello Statuto

sia attraverso l'indicazione che l'ente non ha scopo di lucro

sia attraverso il richiamo alle prescrizioni **dell'art. 8 commi 1 e 2 del CTS** in materia di destinazione del patrimonio allo svolgimento delle attività statutarie sia in materia di divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta:

- *COMMA 1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
- *COMMA 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.*
- COMMA 3. si riportano una serie di ipotesi che configurano distribuzione indiretta di utili

D.Lgs. 117/17 – Articolo 8 – (comma 3)

❖ Distribuzione indiretta di utili

- a) la **corresponsione ad amministratori, sindaci** e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati all'attività svolta**, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la **corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti**, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'**acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale**;
- d) le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo**, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, **salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5**;
- e) la **corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento**. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

D.Lgs. 117/17 – Articolo 4 – ENTI DEL TERZO SETTORE

DEFINIZIONE - Sono enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato
- le associazioni di promozione sociale
- gli enti filantropici
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- le reti associative
- le società di mutuo soccorso
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute
- le fondazioni
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

costituiti

per il **perseguimento**, senza scopo di lucro,
di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,
di una o più attività di interesse generale

in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore 1.

D. Lgs. 117/17 – Articolo 5

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

LO STATUTO DEVE PREVEDERE ESPRESSAMENTE LO SVOLGIMENTO
IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE
DI UNA PIU' **ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**
CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE

A titolo esemplificativo si segnalano:

- interventi sociali,
- interventi e prestazioni sanitarie,
- prestazioni socio sanitarie,
- interventi per salvaguardia e miglioramento condizioni dell'ambiente,
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
- organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

ma ne include anche altre che potremmo definire nuove e che rappresentano settori nei quali gli ETS possono avere un ruolo per la promozione dell'interesse generale: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

D.Lgs. 117/17 – **Articolo 6**
ATTIVITA' DIVERSE

LO STATUTO **PUO'** PREVEDERE LO SVOLGIMENTO
DI **ATTIVITA' DIVERSE**
(da quelle di interesse generale art. 5)

a condizione che:

siano secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale

(requisiti di secondarietà e strumentalità che dovranno essere definiti
con decreto interministeriale sentita la Cabina di Regia)

D.Lgs. 117/17 – Articolo 22– PERSONALITA' GIURIDICA

Le Associazioni e le fondazioni

possono

in deroga al DPR 361/2000

ACQUISTARE LA PERSONALITA' GIURIDICA

MEDIANTE L'ISCRIZIONE AL RUNTS

Patrimonio minimo: € 15.000,00 per le Associazioni

€ 30,000,00 per le Fondazioni

Se patrimonio costituito con beni diversi dal denaro il valore deve risultare da **PERIZIA GIURATA DI UN REVISORE LEGALE O SOCIETA' DI REVISIONE**

(allegata all'atto costitutivo).

D.Lgs. 117/17 – Articolo 24 – ASSEMBLEA

❖ norme inderogabili

Ciascun associato ha diritto ad un voto (comma 2)

(con facoltà tuttavia di attribuire più voti (principio del voto plurimo) ad associati-ETS in base al numero dei loro associati)

❖ norme che prevedono la possibilità di disapplicazione :

«salvo che l'atto costitutivo e lo Statuto non prevedano diversamente»

Diritto di voto : il diritto di voto è riconosciuto a coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati (comma 1)

Rappresentanza in assemblea: ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante **DELEGA SCRITTA** anche in calce all'avviso di convocazione (comma 3).

❖ Norme che attribuiscono una facoltà

«l'atto costitutivo e lo Statuto possono prevedere »

intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione e voto per corrispondenza o in via elettronica (Comma 4)

possibilità assemblee separate se soci >500 (Comma 5)

D.Lgs. 117/17 – Articolo 25 – Competenze inderogabili dell'ASSEMBLEA

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- **a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;**
- **b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **c) approva il bilancio;**
- **d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;**
- **f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- **g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
- **i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

D.Lgs. 117/17 – Articolo 26 – ORGANO AMMINISTRATIVO

❖ norme inderogabili

Nelle ASSOCIAZIONI, riconosciute e non riconosciute, deve essere nominato un ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: la nomina spetta all'assemblea (comma 1)

(fatta eccezione associazioni con numero associati > 500 ove si può derogare alla competenza dell'assemblea pur garantendo i principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza di tutti gli associati)

La MAGGIORANZA degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati (comma 2)

Nelle FONDAZIONI, deve essere nominato un ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (comma 8)

❖ Norme che attribuiscono una facoltà

«l'atto costitutivo e lo Statuto possono »

- **Subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza** (comma 3)
- **Prevedere che uno o più amministratori siano scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di associati** (comma 4)
- **Prevedere che la nomina di uno o più amministratori sia attribuita ad altri Enti o a lavoratori e utenti** (comma 5)

RESPONSABILITA'

Amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

rispondono

nei confronti dell'ente (ex artt. 2392 e 2393 cod. civ.)

dei creditori sociali (ex art. 2394 cod.civ.)

del fondatore

degli associati e dei terzi (art. 2393-bis cod civ.)

D.Lgs. 117/17 – Articolo 30 – ORGANO DI CONTROLLO

❖ norme inderogabili

L'Organo di controllo deve essere nominato nei seguenti casi:

- 1) per le Fondazioni del terzo settore (anche monocratico)
- 2) per le Associazioni (riconosciute e non riconosciute) quando:
 - **per due esercizi consecutivi** – siano superati **due dei seguenti limiti**:
 - a) totale **dell'attivo dello stato patrimoniale**: **€ 110.000,00**;
 - b) **ricavi, rendite, proventi, entrate** comunque denominate: **€ 220.000,00**;
 - c) **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**
- 3) in caso di destinazione di patrimonio ad uno specifico affare da parte di un ETS dotato di personalità giuridica (ex art. 10)

D.Lgs. 117/17 – Articolo 31 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

❖ norme inderogabili

Il revisore legale dei conti o una società di revisione **deve** essere nominato nei seguenti casi:

- 1) per le Fondazioni del terzo settore
- 2) per le Associazioni (riconosciute e non riconosciute)

quando:

– **per due esercizi consecutivi** –

siano superati **due dei seguenti limiti:**

- a) totale **dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;**
- b) **ricavi, rendite, proventi, entrate** comunque denominate: **€ 2.200.000,00;**
- c) **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **12 unità**

Funzioni di revisione possono essere svolte dall'Organo di controllo (composto interamente da revisori)

D.Lgs. 117/17 – Articolo 15 – Libri Sociali obbligatori

❖ norme inderogabili

Gli Enti del Terzo Settore devono tenere:

- **le scritture prescritte:**
 - **dall'art. 13 (scritture contabili e bilancio)**
 - **dall'art. 14 (bilancio sociale)**
- **i seguenti libri:**
 - a) **Libro degli associati o aderenti**
 - b) **Libro adunanze e deliberazioni delle assemblee**
 - c) **Libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, di controllo e di eventuali altri organi sociali**
- **Registro dei volontari (per le ODV)**

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e lo statuto

D.Lgs. 117/17 – Articolo 23 – Ammissione degli associati

❖ **norme che prevedono la possibilità di disapplicazione :**

«salvo che l'atto costitutivo e lo Statuto non prevedano diversamente»

- **l'ammissione di un nuovo socio** è deliberata dall'Organo di amministrazione (competenza: norma derogabile) su domanda dell'interessato;
- la delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;
- **l'organo di amministrazione – entro 60 giorni - deve motivare la deliberazione di rigetto** della domanda e comunicarla agli interessati;
- chi ha proposto la domanda può – entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto – chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (o altro organo eletto dalla medesima) che deliberano alla successiva convocazione se non espressamente convocati.

D.Lgs. 117/17 – Articolo 9 – Devoluzione del patrimonio

❖ **norme inderogabile**

In caso di estinzione o scioglimento,

***il patrimonio residuo** è devoluto,*

(previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS)

e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

***ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell'organo sociale competente***

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

D.Lgs. 117/17 - Articoli 32 - 33 -34 Organizzazioni di volontariato

❖ norme inderogabili

- **Denominazione sociale** integrata con «**Organizzazione di Volontariato**» o **ODV** (art. 32 comma 3)
- la **forma associativa**, riconosciuta o non riconosciuta
- lo **svolgimento di una o più attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del CTS

prevalentemente in favore di terzi (art. 32 comma 1)

avvalendosi in **modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati** (=APS).

- Possibilità di assumere «lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo» esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento oppure nei limiti occorrenti per qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso **Lavoratori impiegati** non può superare il 50% dei Volontari (continuativi, che vengono quindi iscritti nel registro dei volontari)
- possibilità di prevedere ammissione come associati di altri Enti (ETS o senza scopo di lucro) a condizione che il loro numero sia < al 50% delle ODV associate
- **Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate**
- Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione dei componenti organi di controllo di cui all'art. 2397 c.c.) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

D.Lgs. 117/17 - Articoli 35 - 36 Associazioni di promozione sociale

❖ norme inderogabili

- **Denominazione sociale** integrata con «**Associazione di promozione sociale** » o **APS** (art. 35 comma 1)
- la **forma associativa**, riconosciuta o non riconosciuta
- lo **svolgimento di una o più attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del CTS

prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi (art. 35 comma 1)

avvalendosi in **modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati** (=ODV).

- Possibilità di assumere «lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo», **anche dei propri associati**, esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; in ogni caso **Lavoratori impiegati** non può superare il 50% dei Volontari (continuativi, che vengono quindi iscritti nel registro dei volontari) o al 5% degli associati
- possibilità di prevedere ammissione come associati di altri Enti (ETS o senza scopo di lucro) a condizione che il loro numero sia < al 50% delle APS associate